

- ALLE AZIENDE
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E CAA
- AI CONSULENTI

Loro sedi

Oggetto: Circolare n° 2/2021 del 27/09/2021

Con la presente nota, vi comunico i seguenti aggiornamenti.

1. MISURE RIGUARDANTI LA PRODUZIONE DI UVE MOSTI E VINI DELLA VARIETA' PINOT GRIGIO, PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 2021 (novità)

Si comunica che con riferimento alla vendemmia in corso, non è stata attivata la misura della "riduzione della resa" e dello "stoccaggio" della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia" provenienti dalla vendemmia 2021.

Sono state invece previste le misure di "riduzione della resa" (da 180 a 150 q.li/ha) e lo "stoccaggio amministrativo" (da 130 a 150 q.li/ha) per il prodotto rivendicato utilizzando la DO Delle Venezie Pinot Grigio ("Delibera 1101 del 09/07/2021").

In questi termini viene specificato che:

In particolare la misura dello STOCCAGGIO riguarda:

- le produzioni provenienti dalla rivendicazione diretta a Pinot grigio Delle Venezie;
- le produzioni di Pinot grigio provenienti dai «superi» eccedenti i 130 q.li per ettaro di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel territorio, destinate a DO Pinot grigio Friuli o F.V.G. (Friuli Annia, Friuli Aquileia, Friuli Colli Orientali, Friuli Isonzo, Friuli Grave, Friuli Isonzo, Friuli Latisana).

Le precedenti misure **non** riguardano il Doc Delle Venezie Bianco.

Le disposizioni relative allo stoccaggio ed alle relative modalità di riclassificazione (con riferimento al periodo di stoccaggio amministrativo) **applicabili nel periodo di stoccaggio amministrativo e solo per la varietà Pinot grigio**, sono sintetizzate nella seguente tabella:

Produzione UVA q.li/ha Previsti dai Disciplinari di produzione				Destinazioni di eventuali superi uva
DOC (q.li/ha)	Resa max DOC	Supero di campagna eventuale (max)	Produzi one max/ha	Destinazioni possibili dei superi di produzione (superi di campagna)
DOC da 110 q.li/ha F. Colli Orientali	110	22	132	22 q.li a Doc Friuli, oppure 20 q.li a Doc Delle Venezie + 2 q.li a Doc delle Venezie <i>Stoccaggio</i> , oppure 22 q.li a IG Venezia Giulia/Trevenue/vino generico
DOC da 120 q.li/ha F. Annia F. Isonzo	120	24	144	20 q.li a Doc Friuli + 4 q.li a Doc delle Venezie <i>Stoccaggio</i> , oppure 20 q.li a Doc Friuli + 4 q.li a IG Venezia Giulia/Trevenue/vino generico, oppure 10 q.li a Doc Delle Venezie + 14 q.li a Doc delle Venezie <i>Stoccaggio</i> , oppure 24 q.li a IG Venezia Giulia/Trevenue/vino generico
DOC da 130 q.li/ha F. Aquileia F. Grave F. Latisana	130	26	156	10 q.li a Doc Friuli + 10 q.li a Doc delle Venezie <i>Stoccaggio</i> + 6 q.li IG Venezia Giulia/Trevenue/vino generico, oppure 10 q.li a Doc Friuli + 16 q.li a IG Venezia Giulia/Trevenue/vino generico, oppure 20 q.li a Doc delle Venezie <i>Stoccaggio</i> + 6 q.li IG Venezia Giulia/Trevenue/vino generico, oppure 26 q.li IG Venezia Giulia/Trevenue/vino generico

Produzione UVA q.li/ha Previsti dai Disciplinari di produzione				Destinazioni di eventuali superi uva
DOC (q.li/ha)	Resa max DOC	Supero di campagna eventuale (max)	Produzi one max/ha	Destinazioni possibili dei superi di produzione (superi di campagna)
DOC da 140 q.li/ha Friuli (o FVG)	140	28	168	10 q.li a Doc delle Venezie <i>Stoccaggio</i> + 18 q.li a IG Venezia Giulia/Trevenezie/vino generico, oppure 28 q.li a IG Venezia Giulia/Trevenezie/vino generico

1. La tabella va interpretata come una delle opzioni applicabili, è impostata sui volumi massimi ed in caso di produzioni inferiori le proporzioni dovranno essere ricalcolate;
2. Sono esclusi dallo stoccaggio i vini destinati a Pinot grigio DOC “delle Venezie” prodotti con metodo di coltivazione biologico;
3. I produttori interessati dovranno assicurare tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio (codice “3”);
4. Lo stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga;
5. Lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non potrà avere inizio prima del 1° marzo 2022, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio Tutela della Doc “delle Venezie”;
6. E’ ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a DOC “delle Venezie” per le produzioni di uva fino a 15 tonnellate per ettaro, tenendo presente che le produzioni eccedenti le 13 tonnellate per ettaro e fino alle 15 tonnellate per ettaro saranno obbligate alla misura dello stoccaggio;
7. per le disposizioni relative alla DOC Delle Venezie (attivato stoccaggio amministrativo), si consiglia di consultare il sito del Consorzio di Tutela Vini DOC Delle Venezie (www.dellevenezie.it).

Attenzione: la rivendicazione a Doc “delle Venezie” Pinot Grigio di produzioni da superfici impiantate o sovrainnestate successivamente al 31/07/2019 è sospesa (Delibera regionale n° 1135 del 04/07/2019) e allo stesso modo **non** è consentita la riclassifica a Doc “delle Venezie” Pinot Grigio di prodotti derivanti dalle altre Doc ottenuti da superfici impiantate o sovrainnestate successivamente al 31/07/2019 (fatte salve le deroghe previste dalla delibera stessa al punto 2, ad esempio un estirpo di un vigneto di Pinot Grigio ed un successivo impianto di Pinot Grigio di pari superficie)

2. CODIFICA SQNPI/BIOLOGICO SU “REGISTRO SIAN DEMATERIALIZZATO”

Vi ricordiamo che in merito alle diverse “codifiche” da adottare ai fini della completa descrizione dei prodotti registrati, sono presenti alcuni codici indispensabili per la tracciabilità di vini oggetto di particolari certificazioni (svolte da CEVIQ) come lo schema “Biologico” ed il “Sistema Qualità nazionale produzione integrata”. In particolare all’interno della codifica: 2.7 **BIOLOGICO**, sono considerati i tre seguenti campi riportati nell’esempio. Con lo stesso criterio dei prodotti vitivinicoli biologici, il codice relativo alla “produzione integrata” è stato inserito ultimamente e dovrà necessariamente essere anch’esso utilizzato, per definire le partite di vino provenienti dalla lavorazione di uve certificate SQNPI (in quest’ultimo caso anche se non prodotto biologico).

2.7 Biologico

Codice	Descrizione
1	Biologico
2	Biologico in Conversione
3	Certificato SQNPI

3. DOC FRIULI (riclassificazioni)

Con riferimento alle DOC coesistenti con la DOC Friuli (o FVG), si conferma la possibilità di riclassificare partite di vini atti o certificati utilizzando le DOC “storiche” con destinazione DOC Friuli (o FVG), garantendo il rispetto dei parametri previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Attenzione: la resa di trasformazione dei bianchi fermi rivendicati DOC Friuli è pari al 75% (al max). Se utilizzata la resa massima di trasformazione sopra citata, va ricordato che non sarà possibile il passaggio alla DOC con resa al 70% Delle Venezie Pinot grigio. In caso di vinificazione di più partite con rese differenti, è necessario mantenere la tracciabilità da Registro Telematico a partire dalle uve.

4. COMUNICAZIONE CARICHI DI VENDEMMIA (novità)

La comunicazione dei carichi di vino 2021 (DOP, IGP e varietali) va effettuata in via telematica sulla piattaforma GEREM tramite la funzione “Dichiarazione carichi 2021”.

La funzione rimarrà disponibile su GEREM **fino al 31 gennaio 2022**, data entro la quale dovrà essere dichiarata tutta la produzione afferente alla corrente annata.

Il carico va comunicato dal vinificatore delle uve (o, nel caso di vinificazione in conto lavoro, dal proprietario o dal detentore) e deve essere espresso optando tra le due seguenti modalità:

- in vino finito (eventualmente anche se con una % di feccia ancora presente);
- In caso il prodotto sia ancora allo stato feccioso con resa di vinificazione **oltre** la percentuale (massima) prevista dal Disciplinare di Produzione, la quantità inserita a Gerem deve essere corrispondente alla giacenza fisica presente in cantina ed allineata alla situazione a registro SIAN dematerializzato e nella sezione “note” riportare la dicitura “*vino feccioso fuori resa*” (in questo caso la giacenza presente sul portale dovrà essere “allineata” a seguito delle diverse sfecciature).

Attenzione: al fine di agevolare la tracciabilità del **Pinot Grigio** che può essere riclassificato o meno a Doc “delle Venezie” (in base alla delibera regionale n° 1135 del 04/07/2019) su Gerem è stato creato un articolo supplementare per ogni Doc, ad es:

- “Friuli Grave” Pinot Grigio
- “Friuli Grave” Pinot Grigio (post 2019)

Tale distinzione è “amministrativa” pertanto non è necessario separare tali masse in cantina, in quanto la denominazione è la stessa. In fase di carico verrà richiesto di dichiarare la quantità dei due articoli, anche se uno dei due è pari a zero. In questo caso si selezionerà il valore “0”, analogamente a quanto avviene per l’articolo in stoccaggio.

La riclassifica a Doc “delle Venezie” non sarà possibile per l’articolo “(post 2019)”, se si decidesse di unire le due giacenze, la massa unica assumerà la caratteristica “(post 2019)”, senza modifica della manipolazione.

Ad esempio in vinificazione ho ottenuto 50 hL di Friuli Grave Pinot Grigio “(post 2019)” e 200 hL di Friuli Grave Pinot Grigio, ed intendo certificare ed imbottigliare i 250 hL: opero una riclassifica dei 200 hL di Friuli Grave Pinot Grigio, ottenendo una giacenza di 250 hL di

Friuli Grave Pinot Grigio “(post 2019)”, su cui richiederò la certificazione e successivamente imbottiglierò.

Inoltre, per il solo prodotto **Doc “Friuli” Pinot Grigio 2021**, se è prevista una successiva riclassifica a Doc “delle Venezie” Pinot Grigio in stoccaggio, per i soli quantitativi derivanti dalla produzione tra i 130 ed i 140 q.li per ettaro, è necessario utilizzare l’articolo

- “Friuli” Pinot Grigio (130)

Tale distinzione è “amministrativa” pertanto non è necessario separare tali masse in cantina (fino allo stato di vino atto), in quanto la denominazione è la stessa, ma si rende necessario differenziarle su Gerem in fase di carico per poter successivamente effettuare la riclassifica alla Doc “delle Venezie”.

NB. In questo articolo possono essere caricati solo i vini ottenuti da vigneti impiantati **prima** del 31/07/2019, in quanto altrimenti non potrebbero essere riclassificati alla Doc “delle Venezie”.

La comunicazione di carico 2021 può essere effettuata anche in più soluzioni, in funzione dell'urgenza di movimentazione dei prodotti (GEREM provvederà ad attribuire un distinto numero di protocollo a ciascuna dichiarazione).

Al fine di evitare errori e problemi che comporterebbero senza dubbio - sia da parte delle aziende che di CEVIQ - impiego supplementare di risorse per la loro risoluzione, si prega di tenere ben presente queste semplici regole:

- Le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, e non sostitutive, della prima comunicazione;
- Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione;
- Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA) solo se i vini non sono già stati oggetto di movimentazione; in tale ultimo caso è necessario contattare CEVIQ;
- Dovrà essere precisata (selezionare con “flag” in corrispondenza del campo “tagliato” e successivamente specificare percentuali di assemblaggio) l’eventuale presenza di uve/mosti/vnf, di diversa varietà consentite dal Disciplinare di produzione.
- I vini delle denominazioni DOC Delle Venezie e IGT Trevenezie devono essere inserite in una dichiarazione a sé stante diversa da quella utilizzata per il carico dei prodotti afferenti a DOC/IGT “storiche”(DOC Friuli Colli Orientali, DOC Friuli Grave, DOC Friuli Latisana, DOC Friuli Annia, DOC Friuli Aquileia, DOC Friuli Isonzo, DOCG Ramandolo, DOCG Colli Orientali del Friuli Picolit, DOCG Rosazzo, IGT Venezia Giulia)

5. MISURE RELATIVE AGLI AUMENTI DEL TITOLO ALCOLIMETRICO VOLUMICO

Sono state autorizzate per la vendemmia 2021 le operazioni di arricchimento al fine di aumentare, fino ad un massimo di 1,5 gradi, il titolo alcolometrico volumico naturale per gli **IG Venezia Giulia e Trevenezie** (delibera regionale n° 5917 del 25/08/2021) e fino ad un massimo di 1,5 gradi il titolo alcolometrico volumico naturale e comunque sino al raggiungimento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 % vol per le **Doc Delle Venezie, Friuli, Friuli Colli Orientali, Annia, Aquileia, Grave, Isonzo, Latisana** e per le **Docg Colli Orientali del Friuli Picolit, Rosazzo e Ramandolo**

6. RIDUZIONE DEL TITOLO ALCOLIMETRICO VOLUMICO NATURALE

E’ stata stabilita una riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale a 8,5% vol delle uve atte a produrre il vino **IGT «Venezia Giulia» tipologia Glera frizzante, Ribolla gialla frizzante** (delibera regionale n° 6282 del 15/09/2021) ed a 9% vol delle uve di Ribolla gialla atte a produrre il vino **DOC «Friuli» o «Friuli Venezia Giulia» o «Furlanija» o «Furlanija Julijska Krajna» tipologia Ribolla gialla spumante o Ribolla gialla spumante metodo classico** (delibera regionale n° 6283 del 15/09/2021)

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti, si consiglia di leggere attentamente il vademecum predisposto dall'ICQRF (pubblicato sul sito www.politicheagricole.it e sul sito www.ceviq.it):



Campagna vitivinicola 2021/2022
Vademecum vendemmiale

Cordiali saluti

Il direttore

Michele Bertolami
Michele Bertolami